

## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| (BO) TENELLA SILLANI | Presidente                                                |
| (BO) PAGNI           | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BO) BULLO           | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BO) GENOVESE        | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BO) TRAVERSI        | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore LORENZA BULLO

Seduta del 24/03/2026

## FATTO

Parte ricorrente espone quanto segue:

- contesta alla banca di avergli proposto un investimento in azioni bancarie, rivelatosi fallimentare, *senza tenere conto del profilo risultante dal questionario mifid*;
- di aver sempre investito in passato solo in titoli di Stato;
- la banca non ha fornito copia di detto questionario;
- ritiene la banca responsabile per *la perdita economica* subita e chiede la chiusura del conto nel quale residuano delle azioni dal valore pari a zero e quindi non vendibili.

Parte ricorrente, esperito infruttuosamente il reclamo, chiede pertanto che l'Arbitro: 1) condanni l'intermediario convenuto al risarcimento del danno da perdita economica per aver il ricorrente investito euro 8000 in azioni della banca convenuta rivelatosi un pessimo investimento, per giunta senza consegna del questionario MIFID; 2) disponga la chiusura del conto nel quale residuano delle azioni dal valore pari a zero e quindi non vendibili.

L'intermediario resistente contro deduce quanto segue:

- il ricorso è inammissibile *ratione materiae* in quanto oggetto della doglianza è *la non corretta informativa in materia di servizi di investimento*;
- il ricorrente ha già presentato ricorso per la medesima materia e l'Arbitro si è pronunciato, in data 18/07/2019, con un *provvedimento di inammissibilità*;
- poiché l'operazione contestata è stata disposta dal cliente nell'anno 2016, rileva un'incompetenza *ratione temporis* poiché non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso, termine abbondantemente decorso;
- il ricorrente richiede implicitamente *all'ABF lo svolgimento di un'attività di indagine e consulenza, che esula dai suoi compiti*, e per di più la domanda non è supportata da alcun elemento probatorio;
- nel merito, l'investimento oggetto di doglianza è stato eseguito dal ricorrente, in piena autonomia, attraverso l'utilizzo dei canali digitali;
- non veritiera, oltreché non supportata da alcuna evidenza probatoria, è, inoltre, l'affermazione secondo la quale fu il personale della banca a proporre l'acquisto del titolo azionario in quanto il cliente operava sugli strumenti finanziari sempre su propria iniziativa e sempre avvalendosi della piattaforma informatica;
- per quanto attiene alle richieste dei questionari di profilatura Mifid, il ricorrente non rammenta come lo stesso ha inserito, sempre in piena autonomia e tramite la piattaforma digitale, in data 10/10/2013 la relativa profilatura; visto l'ampio arco temporale trascorso, non è possibile rintracciare le relative informazioni di dettaglio;
- allega i questionari di profilatura successivi del 31/05/2018 e del 19/01/2023;
- in merito alla richiesta di chiusura del deposito titoli, il cliente detiene ancora dei titoli e, pertanto, ai fini dell'estinzione può chiedere eventualmente il trasferimento degli strumenti finanziari presso altro intermediario.

Parte resistente conclude quindi chiedendo all'Arbitro, *in via preliminare*, di dichiarare inammissibile il ricorso e, *in subordine nel merito*, di rigettarlo integralmente in quanto infondato in fatto e in diritto.

## DIRITTO

In via preliminare il Collegio ritiene di dover esaminare i profili di inammissibilità del presente ricorso sollevati dal resistente.

Parte resistente eccepisce innanzitutto l'incompetenza *ratione materiae*.

Al riguardo il Collegio rileva che parte ricorrente *aveva già chiesto il risarcimento del danno* derivante dalla medesima vicenda in contestazione con il ricorso protocollo n. 880379/19, ricorso peraltro *già dichiarato inammissibile per incompetenza per materia* dall'allora Presidente del presente Collegio, vertendo la controversia su tematiche inerenti a investimenti finanziari, materia preclusa alla competenza dell'Arbitro.

Al riguardo, infatti, le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari di Banca d'Italia stabiliscono che *"All'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte dai clienti controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle"*

*altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".*

Sono, invece, di competenza dell'Arbitro delle Controversie Finanziarie le *"controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, nonché degli obblighi previsti dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 1286/2014 e dalle relative disposizioni attuative"* nonché *"ancorché in via incidentale e ove necessario ai fini di decidere sulle richieste di natura restitutoria, anche le domande di annullamento, risoluzione e rescissione del contratto, nonché ogni altra azione di impugnativa negoziale"*.

Tenuto anche conto del Protocollo di intesa tra la Banca d'Italia e la Consob in materia di risoluzione alternativa delle controversie, stipulato in data 19 marzo 2020, correlato al primo Forum tra l'ABF e l'ACF, il presente Collegio non può che constatare (nuovamente) la propria incompetenza per materia con riguardo alla *domanda di risarcimento del danno da "fallimentare" investimento finanziario* avanzata per la seconda volta con riguardo alla medesima vicenda, come si è visto sopra.

Per quanto attiene alla ulteriore censura avanzata dal ricorrente di illegittimità della condotta della Banca per mancata consegna del questionario MIFID, l'intermediario eccepisce che il ricorrente ha inserito, *sempre in piena autonomia e tramite la piattaforma digitale*, in data 10/10/2013 la *relativa profilatura*; visto l'ampio arco temporale trascorso, non è possibile rintracciare le relative informazioni di dettaglio.

L'intermediario invero allega i questionari di profilatura successivi del 31/05/2018 e del 19/01/2023.

Ciò precisato, il Collegio sottolinea tuttavia che *anche rispetto a tale domanda sussiste l'incompetenza per materia dell'Arbitro Bancario* a favore dell'Arbitro Finanziario presso la Consob come ribadito dal presente Collegio nella propria decisione n.10902/2023 in cui si trova affermato quanto segue: *"1. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di incompetenza ratione materiae proposta dall'intermediario. Va sul punto premesso che, ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" (c.d. Regolamento ABF) "all'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte dai clienti controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 [...] Sono escluse dalla cognizione dell'organo decidente le richieste di risarcimento dei danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione dell'intermediario; sono parimenti escluse le questioni relative a beni materiali o a servizi diversi da quelli bancari e finanziari oggetto del contratto tra il cliente e l'intermediario ovvero di contratti ad esso collegati". Il principio è conforme alla bipartizione dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di servizi banco-finanziari tra Arbitro Bancario Finanziario e Arbitro per le Controversie Finanziarie.*

*2. Venendo al caso di specie, la consegna di documentazione attinente la MiFID, essendo relativa alla prestazione di servizi di investimento, non rientra nel campo di previsione dell'art. 119 TUB, che riguarda i servizi bancari. Sulla scorta di tale principio, è orientamento costante di questo Arbitro (Coll. Napoli, dec. 15235/2022; Coll. Milano, 15978/2021; Coll. Palermo, dec. 84/2020) che per le relative controversie sia competente l'ACF. Di conseguenza, è fondata l'eccezione dell'intermediario, ed il ricorso va dichiarato inammissibile per incompetenza ratione materiae".*

Con riguardo, infine, alla richiesta di chiusura del deposito titoli, la banca eccepisce quanto segue: a) che il ricorrente detiene ancora dei titoli e, pertanto, *ai fini dell'estinzione può chiedere eventualmente il trasferimento degli strumenti finanziari presso altro intermediario*; b) che, in ogni caso, la domanda volta ad ottenere la chiusura del deposito titoli avrebbe, natura costitutiva e come tale sarebbe anch'essa preclusa all'Arbitro.

Il presente Collegio accoglie anche tale eccezione di parte resistente richiamandosi alla decisione del Collegio di Milano, decisione n. 3650/2025 dove è stabilito quanto segue: *“L'intermediario, preliminarmente, eccepisce l'inammissibilità della domanda in quanto volta ad ottenere una pronuncia costitutiva che esula dalla competenza dell'ABF; nel caso di specie, infatti, la ricorrente chiede la chiusura del deposito titoli e il trasferimento dei titoli presso altro intermediario.*

*L'eccezione preliminare dell'intermediario è fondata e deve essere accolta, in quanto la domanda, nella sua formulazione, è volta effettivamente ad ottenere una pronuncia costitutiva da parte dell'Arbitro: in particolare la richiesta è volta a ordinare alla banca di trasferire i titoli oggetto di pegno e procedere all'estinzione totale del deposito.*

*Questo Collegio, nella decisione n. 14224/2020, ha già avuto modo di affermare che “Sul punto è ormai costante l'orientamento dei Collegi ABF, i quali, in applicazione delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari non ritengono che una pronuncia costitutiva – volta cioè a modificare il rapporto giuridico intercorrente tra le parti, o comunque e emettere una condanna ad un facere infungibile - rientri nella propria competenza”.*

*La domanda volta ad ottenere una modifica contrattuale, così come formulata nel caso di specie, è volta ad ottenere una condanna ad un “facere specifico” (condanna costitutiva) e il Collegio la ritiene inammissibile.*

*Come noto, le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, al Sez. I, § 4, stabiliscono che “All'ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono”, ma non quelle aventi ad oggetto la condanna ad un facere, come invece la ricorrente pretenderebbe nel caso di specie.*

*In conclusione, il Collegio rileva che la domanda della ricorrente avente per oggetto l'ordine di trasferimento è configurata come volta ad ottenere una pronuncia costitutiva finalizzata a modificare la relazione negoziale tra le parti ovvero una condanna dell'intermediario ad un facere infungibile consistente nell'attuazione di un comportamento negoziale, che non può essere certamente imposto dall'Arbitro.*

Preso pertanto atto che, con riguardo a tutte le domande avanzate dal ricorrente con il presente ricorso, sussiste per le motivazioni di cui sopra l'incompetenza per materia dell'Arbitro, il Collegio dichiara l'inammissibilità del ricorso, restando assorbito ogni altro ulteriore profilo di incompetenza e, *a fortiori*, ogni esame nel merito.

**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.**

IL PRESIDENTE